



PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

AREA AMBIENTE

**DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
UFFICIO CONTROLLO INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 88 del 24.08.2010

OGGETTO: Autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Attività "Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/g".

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA AMBIENTE**

**IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE CONTROLLO E PREVENZIONE AMBIENTALE
Ufficio Controllo Inquinamento Atmosferico**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto lo Statuto della Provincia Regionale;

Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 6 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 73/GR.VII/S.G. del 24.03.1997;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 409/17 del 14.07.1997;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 374/GR. VII/ S.G. del 17.11.1998;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 31/17 del 25.01.1999;

Vista la legge Regionale n. 10 del 27.04.1999;

Visto il decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto Ministeriale del 25.08.2000;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 191/17 del 30.03.2001;

Visto il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 232 del 18.04.2001;

Vista la parte quinta del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 che detta norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed i suoi allegati, con particolare riferimento all'art. 272 commi 2 e 3;

Visto il decreto del 09.08.2007 n. 175/GAB dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente "Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";

Visto il decreto del 09.08.2007 n. 176/GAB dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente "Approvazione Piano Regionale di Coordinamento per la Tutela della Qualità dell'aria ambiente";

Visto il decreto del 8 maggio 2009 n. 74/GAB dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente "Linee-guida per l'adozione delle autorizzazioni in via generale previste dall'art. 272 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per le attività trasferite alle Province regionali ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1995 n. 71;

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 281 del 10.09.2009;

Vista la relazione del funzionario responsabile dell'Ufficio Controllo Inquinamento atmosferico protocollo n. 124558 del 23.10.2009;

Considerato che:

- il D.L.vo 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" Titolo I, all'art. 272 comma 2, prevede che per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali siano stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- ai sensi dell'art. 271 comma 3 la Regione può stabilire, con legge o con provvedimento generale valori limite di emissione;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità dell'art. 271 commi 3, 5, 6 e 8 sempre del suddetto D.L.vo 152/2006;
- l'autorità competente procede ogni quindici anni al rinnovo delle autorizzazioni adottate ai sensi dello stesso art. 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dall'entrata in vigore della parte quinta del suddetto decreto legislativo n. 152, ovvero, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;

- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che non venga negata l'adesione; nel caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.L.vo 152/2006 l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II allegato IV alla parte quinta del citato D.L.vo 152/2006, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime e ausiliarie utilizzate;
- i gestori degli impianti e/o attività per i quali è stata adottata la presente autorizzazione di carattere generale presentano a questa Provincia Regionale almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale;
- i gestori degli impianti e/o attività per i quali è stata adottata la presente autorizzazione di carattere generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/2006;
- all'art. 1 del citato D.A. n. 74/GAB del 08.05.2009 sono elencati gli impianti e/o le attività per i quali sono state adottate le linee guida;

Atteso che:

- la normativa richiamata è volta a snellire le procedure burocratiche necessarie per l'avvio di attività imprenditoriali diffuse sul territorio ed a basso impatto ambientale al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa minimizzando al contempo i costi e i tempi di attesa per i cittadini;
- con Deliberazione n. 281 del 10.09.2009 la Giunta Provinciale:
 1. ha adottato le linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale di cui al D.A. n 74/GAB del 08.05.2009 emanato dall'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia;
 2. ha dato mandato al Dirigente della Direzione Controllo e Prevenzione Ambientale al fine di predisporre gli atti consequenziali per il rilascio delle autorizzazioni di carattere generale per gli impianti e le attività di cui al D.A. n 74/GAB del 08.05.2009 art. 1.

DETERMINA

Art. 1

di autorizzare in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 l'impianto e/o attività "Molitura cereali con produzione non superiore a 1.500 kg/g".

Art. 2

L'Amministrazione provinciale può negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale nel caso in cui:

- non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione di carattere generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario ovvero di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- vi sia opposizione motivata del Comune o di qualche altro Ente.

Art. 3

Possono aderire alla presente autorizzazione anche i gestori di impianti già autorizzati ai sensi del DPR 203/88 in adempimento a quanto previsto dall'art. 281 del D.L.vo 152/2006.

Il gestore dell'impianto e/o attività di cui all'art. 1 della presente determinazione deve presentare istanza di adesione all'autorizzazione generale alla Provincia Regionale di Palermo, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA utilizzando esclusivamente lo schema corredato di tutto quanto previsto nei modelli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati:

MOD 1 “ Informazioni generali”

MOD 2 “Prescrizioni adempimenti generali, informativa ex D.L.vo 196/2003”

- MOD 2/A “Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento”
- MOD 2/B “Schema esemplificativo del registro relativo ai controlli discontinui di cui al punto 2.7 dell'Allegato VI alla parte V del D. L.vo 152/2006”

MOD 3 “Variazione titolarità (voltura)”

MOD 4 “Relazione Tecnica”

MOD 5 “Allegato tecnico specifico per l'attività”

Una copia dell'istanza e della documentazione, vidimata da questa Amministrazione Provinciale sarà restituita alla ditta e dovrà essere tenuta presso l'impianto per gli eventuali controlli.

I valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento ed analisi e la periodicità dei controlli per gli impianti e/o le attività di cui all'art. 1, il rispetto dei quali è presupposto indispensabile per l'adesione all'autorizzazione di carattere generale in materia di emissioni in atmosfera, sono riportati nei summenzionati modelli allegati.

I gestori che intendono installare, modificare, trasferire l'impianto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento ovvero variarne la titolarità possono presentare richiesta di adesione alla presente autorizzazione utilizzando esclusivamente gli appositi summenzionati modelli allegati.

Per la modifica di impianto già autorizzato l'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale è possibile unicamente se l'intera fase lavorativa rispetta le condizioni di cui ai modelli allegati.

Ogni eventuale modifica non sostanziale deve essere preventivamente comunicata alla Provincia e in assenza di riscontro entro 60 giorni successivi alla comunicazione la ditta può procedere all'esecuzione della stessa.

Art. 4

Non è possibile aderire alla presente autorizzazione di carattere generale nei casi previsti dall'art. 272 comma 4 lettere a e b del D.L.vo 152/2006.

Art. 5

La presente autorizzazione ha una durata di 15 anni. In caso di rinnovo l'attività può continuare se il gestore, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta la domanda di adesione corredata dagli appositi modelli su menzionati.

Per gli impianti autorizzati con autorizzazione generale D.A. 50/17 del 03.02.1995 l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore entro 60 giorni dall'adozione della presente autorizzazione generale, trasmette una domanda di adesione corredata ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che non venga negata l'adesione.

La presente autorizzazione viene rilasciata per le emissioni in atmosfera ai soli fini della Parte Quinta del D.L.vo n. 152/06 e pertanto non esime la ditta dall'obbligo di munirsi di tutti i pareri, visti ed autorizzazioni previsti dalla vigente normativa.

La presente Determinazione sarà pubblicata (con allegati) nel sito internet di questa Provincia all'indirizzo www.provincia.palermo.it, all'Albo Pretorio di questa Provincia per un periodo continuativo di quindici giorni e sarà trasmessa (senza allegati) all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 3, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Palermo, ai Comuni della provincia di Palermo ed alla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Palermo.

Art. 6

La presente autorizzazione potrà essere modificata alla luce di nuove disposizioni che potranno essere emanate in materia di emissioni in atmosfera.

Art. 7

La non osservanza delle prescrizioni autorizzatorie comporterà l'applicazione dell'articolo 278, delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.L. vo n. 152/06 nonché delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 28, comma 7, della L.R. 27.04.1999 n. 10.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio di questa Provincia.

Il Dirigente
(Arch. Giuseppa Di Grigoli)

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(art. 47 comma 1° legge 8/giugno/1990 n. 142)

Si attesta che la presente determinazione n° _____ della raccolta generale.
è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per giorni consecutivi 15 con decorrenza dal

Palermo, li _____

L'addetto

Il Segretario Generale
